SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 agosto 2003, n. **244.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000 . . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 14 agosto 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Ciavattini Mireya di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 28

DECRETO 14 agosto 2003.

Riconoscimento al sig. Frascara Guillermo Juan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . . Pag. 29

DECRETO 14 agosto 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Marinez Rivera Veronica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . . Pag. 29

DECRETO 14 agosto 2003.

Riconoscimento al sig. De Conti Livio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 30

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 29 luglio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 aprile 2003 e scadenza 29 aprile 2005, tredicesima e quattordicesima tranche . . . . Pag. 31

DECRETO 21 agosto 2003.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° agosto 2000/2007, 1° agosto 2002/2009 e 1° febbraio 2003/2010 relativamente alle semestralità con decorrenza 1° agosto 2003 e scadenza 1° febbraio 2004. Pag. 33

Ministero della salute

DECRETO 31 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Plakhotnik Olga di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra . . . . Pag. 33

DECRETO 31 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Suserea Manuela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neurologia . . . . . Pag. 34

DECRETO 31 luglio 2003.

Riconoscimento al sig. Poli Giuseppe di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra . . . . Pag. 35

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 28 luglio 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Veta Piccola Soc.Coop.», in Taranto . . . Pag. 35

DECRETO 28 luglio 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Auxilium cooperativa sociale», in Martina Franca . . . Pag. 36

DECRETO 28 luglio 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «G.H.M. Green Healt Menagemet cooperativa sociale», in Massafra Pag. 36

DECRETO 1° agosto 2003.

Determinazione delle contribuzioni convenzionali ai fini della contribuzione previdenziale INPS in favore del personale di nazionalità italiana assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura . . . Pag. 36

DECRETO 1° agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ed. Artistica a r.l.», in Bari . . . Pag. 37

DECRETO 1° agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ed. Linea Verde a r.l.», in Mola di Bari . . . Pag. 38

DECRETO 1° agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ed. Michelangelo a r.l.», in Bari . . . Pag. 38

DECRETO 1° agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ed. Amici Barenses a r.l.», in Bari . . . Pag. 39

DECRETO 18 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Europe Service 2000» a responsabilità limitata, in Aprilia . . . Pag. 39

DECRETO 18 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «Euro edizioni» a responsabilità limitata, in Itri . . . Pag. 40

DECRETO 18 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «LU.PA.» piccola società cooperativa a responsabilità limitata, in Cisterna . . . Pag. 40

Ministero delle attività produttive

DECRETO 7 agosto 2003.

Integrazione all'elenco delle aree indiziate per la ricerca mineraria operativa ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 . . . Pag. 40

DECRETO 26 agosto 2003.

Nomina dei commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria della «Cooperativa costruttori - Coopcostruttori S.c. a r.l.», in Argenta . . . Pag. 41

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 23 luglio 2003.

Programmazione dell'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2003-2004 ai sensi dell'art. 3, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537 . . . Pag. 42

DECRETO 31 luglio 2003.

Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Trento, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38 . . . Pag. 43

DECRETO 31 luglio 2003.

Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Pisa, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38 . . . Pag. 44

DECRETO 31 luglio 2003.

Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Perugia, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38 . . . Pag. 44

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 28 luglio 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 . . . Pag. 45

DECRETO 28 luglio 2003.

Designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bari» quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari» riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 . . . Pag. 47

DECRETO 29 luglio 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio denominato «Centro Enologico Meridionale di Italo De Luca» autorizzato con decreto 14 settembre 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione . . . . Pag. 49

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 3 giugno 2003.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell'I.N.P.S. per il rimborso delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti delle aziende esercenti trasporto pubblico locale . . . . Pag. 50

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari

ORDINANZA 9 luglio 2003.

Trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) a SO.G.I.N. S.p.a. e comando del relativo personale. (Ordinanza n. 8/2003) . . . . Pag. 50

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Concessione di abilitazione alla «Frama Venezia S.r.l.», in Roma, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197 . . . . Pag. 52

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dotran». Pag. 52

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucralfato» . . . . Pag. 52

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Largactil» . . . . Pag. 52

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minocin». Pag. 53

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metadone Cloridrato» . . . . Pag. 53

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tirs». Pag. 53

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sulide». Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinemet». Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aracytin». Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dropgel». Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eltair». Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trosyd». Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pancrex». Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imidazyl». Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nalcrom». Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betabiotic» . . . . Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluad» . . . . Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Agrippal S1». Pag. 56

Comunicato di rettifica concernente il decreto di autorizzazione della specialità medicinale «Tareg» . . . . Pag. 57

Comunicato di rettifica concernente il decreto di autorizzazione della specialità medicinale «Valpression». . . . Pag. 57

Comunicato di rettifica concernente il decreto di autorizzazione della specialità medicinale «Angiosan» . . . . . Pag. 57

Ministero del lavoro delle politiche sociali:

Approvazione della delibera n. 26/03 adottata in data 22 maggio 2003 dall'Enasarco . . . . Pag. 57

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Ed. Progetto Casa a r.l.», in Bari . . . . Pag. 57

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Ed. Caripo a r.l.», in Bari . . . . Pag. 57

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Viribus Unitis a r.l.», in Bari . . . . Pag. 58

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Edil F.A.S. a r.l.», in Bari . . . . Pag. 58

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Capricorno a r.l.», in Bari . . . . Pag. 58

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Campolieto a r.l.», in Bari. . . . . Pag. 58

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Mafra a r.l.», in Molfetta . . . . Pag. 58

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. S. Raffaele a r.l.», in Bari . . . . Pag. 58

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Progetto Casa a r.l.», in Bari. . . . . Pag. 58

Ministero delle attività produttive:

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE alla società OCE S.r.l., in Roma. . . . . Pag. 59

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE alla società SICAPT S.r.l., in Lecce . . . . Pag. 59

Contingenti comunitari di importazione per l'anno 2004 relativi a taluni prodotti originari della Repubblica Popolare Cinese Regolamento (CE) n. 1351/03 . . . . Pag. 59

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome in forma originaria . . . . Pag. 60

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 142/L

LEGGE 19 agosto 2003, n. **243.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.

03G0267

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 agosto 2003, n. **244.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la spesa prevista è determinata in 8.621 migliaia di euro per l'anno 2003, in 9.397 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 20.819 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA

La Santa Sede e la Repubblica Italiana

animate dal desiderio di regolare i mutui rapporti nel campo della sicurezza sociale, tenuto conto della specificità della Santa Sede e della particolarità dei suoi rapporti con l'Italia, hanno convenuto di concludere in proposito una Convenzione ed hanno concordato quindi le seguenti disposizioni.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini della presente Convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato:

a) "Parti contraenti": la Santa Sede e la Repubblica Italiana;

b) "Legislazione": le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni altra disposizione esistente o futura, concernenti i regimi ed i settori di sicurezza sociale vigenti in ciascuna Parte contraente, elencati nell'articolo 2 della presente Convenzione;

c) "Autorità competente":

per quanto riguarda la Santa Sede:
l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;

per quanto riguarda la Repubblica Italiana:
il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
il Ministero della Sanità, per le prestazioni sanitarie conseguenti agli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

d) "Istituzione competente": l'Istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte contraente nella quale tale Istituzione si trova;

e) "Organismo di collegamento": l'Ufficio incaricato dall'Autorità competente di comunicare con l'omologo Ufficio dell'altra Parte e di fare da tramite con le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti, ai fini dell' applicazione della presente Convenzione;

f) "Parte competente": la Parte contraente nel cui territorio si trova l'Istituzione competente;

g) "Lavoratori": le persone di cui all'articolo 3 che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;

h) "Dipendenti vaticani": i dipendenti della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano, nonché degli Enti centrali della Chiesa Cattolica e degli Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede indicati nell'elenco da allegarsi all'"Accordo Amministrativo di applicazione" di cui all'articolo 34, che potrà essere aggiornato dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica in accordo con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

i) "Familiari": le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione di ciascuna delle Parti contraenti;

l) "Superstiti": le persone definite come tali dalla legislazione di ciascuna delle Parti contraenti;

m) "Residenza": dimora abituale;

n) "Soggiorno": dimora temporanea;

o) "Periodi di assicurazione": periodi di contribuzione, di occupazione o assimilati, così come definiti o presi in considerazione dalla legislazione della Parte contraente in base alla quale sono stati compiuti;

p) "Prestazioni in denaro": le prestazioni economiche stabilite dalla legislazione applicabile e tutti i supplementi e gli aumenti previsti da detta legislazione, nonché le prestazioni in capitale sostitutive delle pensioni o rendite;

q) "Prestazioni in natura": ogni prestazione consistente nell'erogazione di beni o servizi suscettibili di valutazione in denaro;

r) "Prestazioni familiari": tutte le prestazioni in natura od in denaro destinate a compensare i carichi familiari.

2. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nella presente Convenzione ha il significato che ai termini stessi viene attribuito dalla legislazione che risulti applicabile.

Articolo 2
Campo di applicazione quanto alla materia

1. La presente Convenzione si applica:

Alle legislazioni della Santa Sede concernenti:

a) il regime per le pensioni di inabilità, vecchiaia e superstiti;

b) il regime per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) il regime delle prestazioni familiari.

Alle legislazioni della Repubblica Italiana concernenti:

a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi di detta assicurazione;

b) le prestazioni familiari;

c) i regimi speciali sostitutivi dell'assicurazione generale stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;

d) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2. La presente Convenzione si applicherà, ugualmente, alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente comma.

3. La presente Convenzione si applicherà, altresì, previo accordo delle Autorità competenti delle due Parti contraenti, alle legislazioni di una Parte contraente che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi regimi di sicurezza sociale.

4. La presente Convenzione non si applica alle legislazioni italiane relative all'assegno sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto all'articolo 14.

Articolo 3
Campo di applicazione quanto alle persone

La presente Convenzione si applica, indipendentemente dalla loro cittadinanza, ai lavoratori subordinati o autonomi, ai dipendenti vaticani e al personale che secondo la legislazione applicabile è ad essi assimilato, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

Articolo 4
Parità di trattamento

Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, le persone alle quali essa si applica sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di ciascuna Parte contraente alle stesse condizioni delle persone che sono soggette unicamente alla legislazione di sicurezza sociale di tale Parte contraente.

Articolo 5
Esportabilità delle prestazioni

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le persone che hanno diritto a prestazioni in denaro, in base alle legislazioni di sicurezza sociale elencate al precedente articolo 2, le ricevono integralmente e senza limitazioni o restrizioni, ovunque esse risiedano.

Articolo 6
Ammissione all'assicurazione volontaria

1. Se la legislazione di una Parte contraente subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria al compimento di periodi di assicurazione, i periodi assicurativi compiuti in virtù della legislazione di tale Parte si cumulano, in quanto necessario, con quelli compiuti in virtù della legislazione dell'altra Parte contraente, a condizione che essi non si sovrappongano e che vi sia stato almeno un anno di effettiva contribuzione nella prima Parte contraente.

2. La disposizione di cui al comma 1 non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di una Parte contraente ed all'assicurazione volontaria in virtù della legislazione dell'altra Parte contraente, se tale coesistenza non è ammessa dalla legislazione di quest'ultima Parte.

Articolo 7
Divieto di cumulo

1. Le disposizioni in materia di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di una Parte contraente, in caso di cumulo di una prestazione di sicurezza sociale con altra prestazione di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione dell'altra Parte contraente o di redditi ottenuti nel territorio di quest'ultima Parte. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni), infortunio o malattia professionale, liquidate dalle Istituzioni delle due Parti contraenti.

2. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di una Parte contraente, nel caso in cui il beneficiario di prestazioni di sicurezza sociale eserciti un'attività professionale, sono applicabili anche se egli esercita la propria attività sotto la legislazione dell'altra Parte contraente.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Istituzioni competenti delle Parti contraenti sono tenute a scambiarsi le necessarie informazioni.

TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 8
Norme generali

1. Il lavoratore cui si applica la presente Convenzione è soggetto alla legislazione di una sola Parte contraente. Tale legislazione è determinata in conformità alle disposizioni del presente Titolo.

2. Salvo quanto disposto agli articoli 9 e 10 della presente Convenzione:

a) il lavoratore occupato nel territorio di una Parte contraente è soggetto alla legislazione di tale Parte anche se risiede nel territorio dell'altra Parte contraente;

b) i dipendenti vaticani, indipendentemente dalla loro cittadinanza, e il personale che secondo la legislazione applicabile è ad essi assimilato, sono soggetti alla legislazione della Santa Sede.

Articolo 9
Norme particolari

1. La norma di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera a), prevede le seguenti eccezioni:

a) il lavoratore dipendente da un'impresa avente la propria sede sul territorio di una delle due Parti contraenti, che sia inviato sul territorio dell'altra Parte per un limitato periodo di tempo, continua ad essere sottoposto alla legislazione della Parte in cui l'impresa ha la propria sede, purché la sua permanenza sul territorio dell'altra Parte non superi il periodo di sessanta mesi;

b) i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività sul territorio di entrambe le Parti contraenti sono soggetti alla legislazione della Parte sul cui territorio risiedono. I relativi contributi vengono calcolati sul reddito complessivo prodotto nel territorio delle due Parti;

c) i lavoratori subordinati, non dipendenti vaticani, occupati nel territorio dello Stato della Città del Vaticano sono soggetti alla legislazione della Repubblica Italiana, con le modalità da stabilirsi nell'Accordo Amministrativo di cui all'articolo 34 della presente Convenzione.

2. La norma di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera b), è applicata tenuto conto della seguente eccezione:

i dipendenti vaticani, cittadini italiani, appartenenti ad alcune categorie di lavoratori da precisare nell'Accordo Amministrativo, sono iscritti, per gli eventi non già coperti dalle Istituzioni della Santa Sede, alle Istituzioni italiane per le legislazioni concernenti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in conformità alle Convenzioni stipulate o da stipulare tra le Istituzioni della Santa Sede e della Repubblica Italiana.

Articolo 10
Disposizioni varie

Le Autorità competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune accordo, in deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9 della presente Convenzione, che resti applicabile la legislazione della Parte contraente cui appartiene il lavoratore, ogni qualvolta, per la sua età, per la frequenza dei trasferimenti o per il loro carattere eccezionale, sarebbe meno favorevole per il lavoratore stesso l'applicazione della legislazione della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività.

TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

CAPITOLO I
INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI

Articolo 11
Totalizzazione dei periodi di assicurazione e liquidazione delle prestazioni

1\. a) Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando un lavoratore è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambe le Parti contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuna delle due Parti contraenti sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano.

b) Se la legislazione di una Parte contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dall'altra Parte contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altra Parte non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione.
Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale.

c) Qualora un lavoratore non raggiunga il diritto alle prestazioni in base a quanto disposto alle precedenti lettere a) e b):

1) sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad ambedue le Parti contraenti da distinte convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione;

2) se soltanto una delle Parti contraenti è legata ad un altro Stato da una Convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione, ai fini indicati nel presente comma, detta Parte contraente prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nel terzo Stato: tale disposizione si applica esclusivamente ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.

2. Qualora un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di una delle Parti contraenti per il conseguimento del diritto alle prestazioni, senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al precedente comma 1, l'Istituzione competente di tale Parte è tenuta a concedere l'importo della prestazione calcolata unicamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altra Parte contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi del successivo comma 3.

3. Qualora un lavoratore non possa far valere il diritto alle prestazioni a carico di una Parte contraente sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in tale Parte, l'Istituzione competente di detta Parte accerta l'esistenza del diritto alle prestazioni totalizzando i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuna delle Parti contraenti e ne determina l'importo secondo le seguenti regole:

a) determina l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la legislazione che essa applica;

b) stabilisce, quindi, l'importo effettivo della prestazione spettante all'interessato riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a) in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in entrambe le Parti;

c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambe le Parti contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di una Parte contraente per beneficiare di una prestazione completa, l'Istituzione competente prende in considerazione questa durata massima in luogo della durata totale dei periodi in questione.

4. Se la legislazione di una Parte contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo delle retribuzioni, dei redditi professionali o dei contributi, l'Istituzione, che deve determinare la prestazione in base al presente articolo, prende in considerazione esclusivamente le retribuzioni, i redditi professionali percepiti o i contributi versati in conformità con la legislazione che essa applica.

5. Se ai sensi della legislazione italiana la prestazione, il cui diritto sorge in base al presente articolo, deve essere liquidata in tutto o in parte sulla base dell'importo dei contributi versati o accreditati, l'Istituzione competente determina l'ammontare, rispettivamente dell'intera pensione o della quota di essa, con il metodo di calcolo nazionale, anziché con quello previsto dal comma 3 del presente articolo.

6. Nonostante quanto disposto al comma 1, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di una Parte contraente non raggiunge un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non si acquisisce alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l'Istituzione di questa Parte non sarà tenuta a corrispondere prestazioni per detti periodi. L'Istituzione competente dell'altra Parte contraente deve tenere invece conto di tali periodi, sia al fine dell'acquisizione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di esse.

7. Qualora debba essere applicato il comma 1, lettera c), del presente articolo, sia l'importo teorico che il rapporto tra i periodi assicurativi di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo, vengono determinati tenendo conto anche dei periodi compiuti in Stati terzi.

La presente disposizione non potrà comportare che per uno stesso periodo di assicurazione una delle due Parti contraenti sia tenuta ad erogare più di una prestazione della stessa natura, áutonoma o in pro-rata.

Articolo 12
Rivalutazione o modifica delle prestazioni
e nuovo calcolo delle medesime

1. Se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni delle Parti contraenti sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente all'articolo 11, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo detto articolo.

2. Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente all'articolo 11.

Articolo 13
Disposizioni particolari concernenti la liquidazione delle prestazioni

Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al comma 1 del precedente articolo 11, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalla legislazione delle due Parti contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.

Articolo 14
Trattamento minimo di pensione

1. Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle Istituzioni competenti delle Parti contraenti ai sensi del precedente articolo 11 non raggiunga il trattamento minimo fissato dalla legislazione della Parte contraente in cui il beneficiario risiede, ciascuna Istituzione competente integra la suddetta somma fino al raggiungimento di tale trattamento minimo, nella proporzione tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di entrambe le Parti contraenti.

2. Le disposizioni del comma precedente non trovano applicazione qualora la pensione italiana sia calcolata esclusivamente secondo il metodo contributivo di cui al comma 5 dell'articolo 11.

Articolo 15
Ricalcolo dell'integrazione attribuita per il trattamento minimo di pensione

Le variazioni dell'importo delle prestazioni intervenute in una Parte contraente in relazione all'aumento del costo della vita, alle variazioni del livello delle retribuzioni o ad altre cause di adeguamento comportano che l'altra Parte ricalcoli l'integrazione attribuita ai sensi dell'articolo 14 della presente Convenzione.

CAPITOLO II
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 16
Residenza in territorio della Parte contraente diverso da quello della Parte competente

I lavoratori che hanno diritto alle prestazioni a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, in conformità alla legislazione di una delle Parti contraenti, e che soggiornano o risiedono sul territorio della Parte contraente diverso da quello in cui ha sede l'Istituzione competente beneficiano:

a) delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale erogate dall'Istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica o, in alternativa, a loro scelta, delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente, da parte dell'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero ad essa iscritti: tuttavia in quest'ultimo caso, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione applicata dall'Istituzione competente;

b) delle prestazioni in denaro corrisposte dall'Istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se si trovassero sul territorio in cui ha sede detta Istituzione.

Articolo 17
Infortuni in itinere

L'infortunio in itinere sopravvenuto sul territorio di una Parte contraente diverso dalla Parte competente è considerato come sopravvenuto sul territorio di quest'ultima.

Articolo 18
Prestazioni in natura di grande importanza

La concessione da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza delle protesi o delle altre prestazioni in natura di grande importanza, previste dall'Accordo Amministrativo di cui all'articolo 34 della presente Convenzione, è subordinata, salvo casi di urgenza assoluta, all'autorizzazione dell'Istituzione competente.

Articolo 19
Rimborso tra Istituzioni

L'Istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo effettivo delle prestazioni in natura corrisposte per suo conto in virtù degli articoli 16 e 18. Le modalità per il rimborso sono stabilite nell'Accordo Amministrativo previsto all'articolo 34.

Articolo 20
Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto al rischio in una sola Parte contraente

1. Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente sul territorio di una Parte contraente ad un'attività suscettibile di provocare la malattia secondo quanto previsto dalla legislazione di detta Parte contraente, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Parte contraente, anche se la malattia si sia manifestata sul territorio dell'altra Parte contraente.

2. Ciò vale altresì in caso di aggravamento della malattia, sempre che l'assicurato non sia stato nel frattempo ulteriormente esposto al rischio specifico nel territorio dell'altra Parte contraente.

Articolo 21
Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto nelle due Parti contraenti

Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambe le Parti contraenti ad attività suscettibili di provocare la malattia secondo quanto previsto dalle legislazioni delle Parti stesse, si applica nei suoi confronti la legislazione di quella Parte contraente nel cui territorio l'assicurato ha da ultimo svolto tale attività rischiosa.

Articolo 22
Aggravamento di una malattia professionale indennizzata

Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento della malattia professionale, indennizzata ai sensi dell'articolo 21, si applicano nei suoi confronti le seguenti disposizioni:

a) se l'assicurato non ha esercitato ulteriormente lavorazioni suscettibili di provocare o aggravare la malattia, oppure le ha esercitate nel territorio della Parte contraente in base alla cui legislazione è stato indennizzato, anche per la maggiorazione di indennizzo si applica detta legislazione;

b) se l'assicurato ha esercitato lavorazioni suscettibili di provocare o aggravare la malattia sul territorio dell'altra Parte contraente, egli avrà diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione di questa Parte per la differenza tra il grado di incapacità già indennizzato ed il nuovo grado riconosciutogli.

Articolo 23
Prestazioni dovute dall'Istituzione competente nel caso in cui l'assicurato sia portatore di postumi per precedenti infortunio o malattia professionale verificatisi nel territorio dell'altra Parte contraente

Nel caso in cui si verifichi sul territorio di una Parte contraente un infortunio sul lavoro o una malattia professionale a carico di un assicurato portatore di postumi per un precedente infortunio o per una precedente malattia professionale, verificatisi nell'altra Parte contraente, l'Istituzione competente per il nuovo evento terrà conto della precedente lesione, come se si fosse verificata sotto la propria legislazione, ai fini della valutazione del grado di invalidità al lavoro.

Tuttavia, qualora l'assicurato fosse già titolare di prestazioni per il precedente infortunio o per la precedente malattia professionale verificatisi nell'altra Parte contraente, l'Istituzione competente per il nuovo evento, se tenuta alla costituzione di una rendita, provvederà a corrispondere la sola differenza fra le due prestazioni.

Articolo 24
Notifica di infortunio grave tra Istituzioni

Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore di una delle due Parti occupato nel territorio dell'altra Parte, e che abbia causato o che potrebbe causare sia la morte, sia un'incapacità permanente, totale o parziale, deve costituire, senza indugio, oggetto di notifica tra le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti.

CAPITOLO III
PRESTAZIONI FAMILIARI

Articolo 25
Lavoratori

Un lavoratore soggetto alla legislazione di una delle due Parti contraenti, ha diritto, per i familiari che risiedono sul territorio dell'altra Parte, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della prima, come se risiedessero sul territorio di quest'ultima Parte.

Articolo 26
Titolari di pensione o rendita

1. Un titolare di pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di una sola Parte contraente ha diritto, per i familiari che risiedano sul territorio dell'altra Parte contraente, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della Parte debitrice della pensione o della rendita, come se risiedessero sul territorio di quest'ultima. L'onere delle prestazioni è a carico della Parte debitrice della pensione o rendita.

2. Un titolare di pensioni o rendite dovute in virtù delle legislazioni di entrambe le Parti contraenti ha diritto alle prestazioni familiari previste da ciascuna Parte, indipendentemente dalla residenza, nella proporzione tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di entrambe le Parti contraenti.

Articolo 27
Sospensione delle prestazioni

Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, comma 1, è sospeso se, per l'esercizio di un'attività professionale o ad altro titolo, dette prestazioni sono dovute anche in virtù della legislazione della Parte contraente sul cui territorio risiedono i familiari.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28
Cooperazione e assistenza reciproca delle Autorità e Istituzioni competenti

Le Autorità e le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti si prestano reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione, come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza è gratuita. Esse possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altra Parte, del tramite delle Autorità Diplomatiche di tale Parte.

Articolo 29
Poteri particolari delle Autorità Diplomatiche

Le Autorità Diplomatiche di ciascuna Parte contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità od Istituzioni competenti dell'altra Parte per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto e possono rappresentarli senza speciale mandato.

Articolo 30
Redditi in valuta

Qualora la legislazione di una delle due Parti contraenti subordini a requisiti reddituali l'acquisizione del diritto a prestazioni, la sussistenza di tali requisiti dovrà essere accertata anche con riferimento ai redditi prodotti nell'altra Parte contraente ed a quelli espressi in valuta estera, facendo ricorso al tasso di cambio applicabile l'ultimo giorno del periodo reddituale di riferimento stabilito dalla legislazione che l'Istituzione competente applica.

Articolo 31
Esenzioni da tasse - Dispensa dal visto di legalizzazione

1. Le esenzioni da tasse, bolli e diritti di cancelleria o di registro, previste dalla legislazione di una delle due Parti, valgono anche per gli atti o documenti che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione.

2. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione.

3. L'attestazione relativa all'autenticità di un certificato o di un documento, oppure di una copia, rilasciata da Autorità, Istituzione competente o Organismo di collegamento di una Parte, sarà ritenuta valida dalle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento dell'altra Parte.

Articolo 32
Poteri particolari delle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento

Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento delle due Parti contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona dovunque questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 33
Presentazione istanze e documenti

1. Le istanze e gli altri documenti presentati in applicazione della presente Convenzione ad Autorità, Istituzione competente od Organismo di collegamento di una Parte contraente hanno lo stesso effetto che se fossero presentati alle corrispondenti Autorità, Istituzioni competenti od Organismi di collegamento dell'altra Parte.

2. La domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente di una Parte contraente vale come domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente dell'altra Parte, purché l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto in base alla legislazione dell'altra Parte.

3. Le dichiarazioni di autocertificazione da presentare all'Istituzione competente di una Parte contraente, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, possono essere autenticate dall'Istituzione dell'altra Parte contraente.

4. I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine prescritto, ad una Autorità o ad un'Istituzione competente di una delle due Parti, sono considerati come presentati entro tale termine se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una delle corrispondenti Autorità od Istituzioni dell'altra Parte. In tal caso l'Autorità o l'Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati li trasmette senza indugio all'Autorità o all'Istituzione competente dell'altra Parte.

Articolo 34
Accordo Amministrativo di applicazione

Le Autorità competenti delle due Parti contraenti stabiliranno le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione in un Accordo Amministrativo che entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione stessa.

Articolo 35
Impegno di comunicazione delle Autorità competenti

Le Autorità competenti delle due Parti si comunicano tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate all'articolo 2, nonché tutti i provvedimenti adottati per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 36
Perizie mediche

1. L'Istituzione competente di una Parte contraente è tenuta, su richiesta dell'Istituzione dell'altra Parte, ad effettuare gli esami medico-legali concernenti i beneficiari che si trovano sul proprio territorio.

2. Le spese per gli accertamenti sanitari nonché quelle ad essi connesse, sostenute in relazione alla concessione di prestazioni richieste dagli assicurati nei confronti di entrambe le Parti contraenti, rimangono a carico della Parte che ha effettuato i predetti accertamenti.

3. Le spese per gli accertamenti sanitari, nonché quelle ad essi connesse, sostenute dall'Istituzione di una Parte contraente su richiesta dell'Istituzione dell'altra Parte, sono a carico dell'Istituzione della Parte che ha richiesto gli accertamenti.

Il rimborso sarà effettuato in conformità alle disposizioni previste nell'Accordo Amministrativo di cui all'articolo 34 della presente Convenzione.

Articolo 37
Recupero di prestazioni

1. Qualora l'Istituzione di una Parte contraente abbia erogato una pensione per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può chiedere all'Istituzione dell'altra Parte di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo così trattenuto viene trasferito all'Istituzione creditrice. Nella misura in cui l'importo pagato in eccedenza non può essere trattenuto sugli arretrati dei ratei di pensione, si applicano le disposizioni del comma seguente.

2. Qualora l'Istituzione di una Parte contraente abbia erogato una prestazione eccedente quella cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere all'Istituzione dell'altra Parte contraente di trattenere l'importo pagato in eccedenza sulle somme che eroga a detto beneficiario. Quest'ultima Istituzione effettua la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, e trasferisce l'importo trattenuto all'Istituzione creditrice.

Articolo 38
Disposizioni transitorie

1. La presente Convenzione non dà luogo a prestazioni con decorrenza anteriore alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, ogni periodo di assicurazione compiuto in base alla legislazione di una Parte contraente prima della data di entrata in vigore della presente Convenzione, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti che sorgono in conformità alle disposizioni della Convenzione. Analogamente sono presi in considerazione anche gli eventi accertati che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 39
Ratifica ed entrata in vigore

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto. Essa entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 40
Durata

La presente Convenzione è stipulata per una durata indeterminata. Essa potrà essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti e cesserà di essere in vigore dodici mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.

Articolo 41
Denuncia

In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti in conformità ad accordi complementari da stipularsi.

Articolo 42
Commissione paritetica per l' interpretazione o l'applicazione della Convenzione

Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica Italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Fatta nella Città del Vaticano in duplice originale, in lingua italiana, il sedici giugno duemila.

Per la
Santa Sede

Per la
Repubblica Italiana

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1152):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro *ad interim* degli affari esteri (BERLUSCONI) il 18 febbraio 2002.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 febbraio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª.

Messo all'ordine del giorno dell'aula senza che la 3ª commissione abbia concluso l'esame.

Esaminato in aula e approvato il 13 febbraio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3681):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII.

Esaminato dalla III commissione, il 25 febbraio 2003, 19 marzo 2003 e 1º aprile 2003.

Esaminato in aula e approvato con modificazioni l'8 aprile 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 1152-B):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 aprile 2003 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 13 e 15 maggio 2003.

Relazione scritta presentata il 12 giugno 2003 (atto n. 1152-C) relatore sen. F. Provera.

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.

03G0268

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 agosto 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Ciavattini Mireya di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ciavattini Mireya, nata il 22 dicembre 1972 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di ingeniero industrial rilasciato dalla «Universidad Catòlica Andrès Bello» di Caracas (Venezuela) in data 12 luglio 1996 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de ingenieros de Venezuela» dal 21 gennaio 1997;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ciavattini Mireya, nata il 22 dicembre 1972 a Caracas (Venezuela), cittadina italina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) fisica tecnica, 2) deontologia professionale (solo orale).

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 agosto 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) la prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2;

c) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A - settore industriale.

03A09973

DECRETO 14 agosto 2003.

Riconoscimento al sig. Frascara Guillermo Juan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Frascara Guillermo Juan, nato il 14 gennaio 1959 a Buenos Aires (Argentina), cittadino argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, conseguito in Argentina come attestato dal «Colegio de psicologos de la provincia de Buenos Aires» (Argentina), al cui registro il richiedente è iscritto dal 26 agosto 1997, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «licenciado en psicologia» rilasciato dalla «Universidad de Buenos Aires» in data 8 novembre 1985;

Vista l'esperienza professionale maturata dal richiedente dal 1993 al 2001, come documentata in atti;

Ritenuto che il sig. Frascara abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Genova per motivi familiari in data 4 giugno 2002 e valido fino al 4 giugno 2004;

Decreta:

Al sig. Frascara Guillermo Juan, nato il 14 gennaio 1959 a Buenos Aires (Argentina), cittadino argentino, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 14 agosto 2003

Il direttore generale: MELE

03A09974

DECRETO 14 agosto 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Marinez Rivera Veronica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Marinez Rivera Veronica, nata il 26 luglio 1979 a Caracas (Venezuela), cittadina venezuelana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Venezuela come attestato dal «Colegio de psicològos del Estado

Miranda» cui la richiedente è iscritta dal 20 novembre 2002, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la sig.ra Marinez Rivera è in possesso del titolo accademico «licenciado en psicologia» rilasciato dalla «Universidad Central de Venezuela» in data 8 febbraio 2002;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Marinez Rivera possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano per motivi familiari in data 7 febbraio 2003 e valido fino al 13 dicembre 2007;

Decreta:

Alla sig.ra Marinez Rivera Veronica, nata il 26 luglio 1979 a Caracas (Venezuela), cittadina venezuelana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 14 agosto 2003

Il direttore generale: MELE

03A09975

DECRETO 14 agosto 2003.

Riconoscimento al sig. De Conti Livio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. De Conti Livio, nato il 3 novembre 1939 a Fregona (Treviso), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «ingeniero en construcciones mecànicas» conseguito presso la «Universidad tecnologica nacional» di Buenos Aires (Argentina) in data 8 gennaio 1965 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo profesional de ingenieria mecanica y electricista» dal 7 settembre 1965;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale, richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. De Conti Livio, nato il 3 novembre 1939 a Fregona (Treviso), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) deontologia professionale (solo orale).

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 agosto 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) la prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2;

c) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore industriale.

03A09976

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 aprile 2003 e scadenza 29 aprile 2005, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 41.707 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 22 aprile, 9 maggio, 22 maggio, 11 giugno, 20 giugno e 23 luglio 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 aprile 2003 e scadenza 29 aprile 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 aprile 2003 e scadenza 29 aprile 2005, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 aprile 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003, entro le ore 11 del giorno 26 agosto 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 22 aprile 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Ai soli fini della determinazione del «prezzo di esclusione», di cui all'art. 10 del medesimo provvedimento, non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 aprile 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 27 agosto 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 agosto 2003, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 agosto 2003; la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2005, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 aprile 2003, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A09966

DECRETO 21 agosto 2003.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° agosto 2000/2007, 1° agosto 2002/2009 e 1° febbraio 2003/2010 relativamente alle semestralità con decorrenza 1° agosto 2003 e scadenza 1° febbraio 2004.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 033524/369 del 22 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 2000, attualmente in circolazione per l'importo di € 10.556.500.000,00;

n. 007135/381 del 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 2002, attualmente in circolazione per l'importo di € 10.500.000.000,00;

n. 15434/384 del 20 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 2003, attualmente in circolazione per l'importo di € 12.000.000.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° agosto 2003 e scadenza 1° febbraio 2004;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° agosto 2003, relative ai sudddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° febbraio 2004, è accertato nella misura del:

1,15% per i CCT 1° agosto 2000/2007 (codice titolo IT0003017016), cedola n. 7;

1,15% per i CCT 1° agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504), cedola n. 3;.

1,15% per i CCT 1° febbraio 2003/2010 (codice titolo IT0003438212), cedola n 2.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi € 380.149.750,00, così ripartiti:

€ 121.399.750,00 per i CCT settennali 1° agosto 2000/2007 (codice titolo IT0003017016);

€ 120.750.000,00 per i CCT settennali 1° agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504);

€ 138.000.000,00 per i CCT settennali 1° febbraio 2003/2010 (codice titolo IT0003438212);

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2003

Il direttore: CANNATA

03A09965

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Plakhotnik Olga di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Plakhotnik Olga, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito a San Pietroburgo (Russia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legisativo n. 319/1994, che nella riunione del 6 marzo 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 7 maggio 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 giugno e 8 luglio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Plakhotnik Olga è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontoiatra rilasciato in data 19 giugno 1997 dall'Università statale di medicina di San Pietroburgo alla sig.ra Plakhotnik Olga, cittadina italiana, nata a San Pietroburgo (Russia) il 17 agosto 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Plakhotnik Olga è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A09566

DECRETO 31 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Suserea Manuela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neurologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Suserea Manuela, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in neurologia conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neurologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legisativo n. 319/1994, che nella riunione del 5 marzo 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 16 giugno 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 luglio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Suserea Manuela è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in neurologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in neurologia rilasciato in data 8 giugno 2000 dal Ministero della sanità della Romania alla sig.ra Suserea Manuela, nata a Saveni (Romania) il 30 gennaio 1970, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A09567

DECRETO 31 luglio 2003.

Riconoscimento al sig. Poli Giuseppe di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Poli Giuseppe, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doktor stomatologije conseguito in Rijeka (Croazia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legisativo n. 319/1994, che nella riunione del 6 marzo 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 7 maggio 2003, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 giugno e 8 luglio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Poli Giuseppe è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doktor stomatologije conseguito in data 10 ottobre 1997 dalla facoltà di medicina Università di Rijeka/Fiume al sig. Poli Giuseppe, cittadino italiano, nato a Breganze il 23 dicembre 1953, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Poli Giuseppe è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A09568

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 luglio 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Veta Piccola Soc.Coop.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Veta Piccola Soc.-Coop.», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Rocco D'Amore in data 28 aprile 1998, repertorio 36067, registro società n. 5371/2000 c/o tribunale di Taranto - codice fiscale 02209660733.

Taranto, 28 luglio 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A09573

DECRETO 28 luglio 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Auxilium cooperativa sociale», in Martina Franca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Auxilium cooperativa sociale» con sede in Martina Franca, costituita per rogito notaio Laterza Vitantonio in data 5 novembre 1996, repertorio n. 32369, registro società 9056/98 c/o tribunale di Taranto - c.f. 90082490732.

Taranto, 28 luglio 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A09574

DECRETO 28 luglio 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «G.H.M. Green Healt Menagemet cooperativa sociale», in Massafra.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «G.H.M. Green Healt Menagemet cooperativa sociale» con sede in Massafra, costituita per rogito notaio Arcangelo Rinaldi in data 24 gennaio 2000, repertorio n. 50313, registro società n. 22371/2000 c/o tribunale di Taranto - c.f. 02319030736.

Taranto, 28 luglio 2003.

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A09575

DECRETO 1° agosto 2003.

Determinazione delle contribuzioni convenzionali ai fini della contribuzione previdenziale INPS in favore del personale di nazionalità italiana assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante delega al Governo ad emanare decreti legislativi in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero;

Visto il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come modificato dal decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, recante «Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'art. 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, che prevede che con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Ente assicuratore interessato, vengano stabilite le retribuzioni convenzionali alle quali commisurare i contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dovuti in favore del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, regolato dalla legge italiana;

Visti i successivi commi 5 e 6, dell'art. 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, nonché l'art. 3 della legge 21 dicembre 2001, n. 442 che disciplinano le modalità per esercitare l'opzione per il contratto regolato dalla legge italiana;

Visto il decreto 30 novembre 1982 con il quale sono state fissate le retribuzioni convenzionali, ai fini del versamento contributivo per il predetto personale;

Visto l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;

Esaminate le retribuzioni erogate dal Ministero degli affari esteri a tale categoria di personale;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha partecipato alla Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della legge 8 agosto 1990, n. 241 e svoltasi in data 17 marzo 2003;

Tenuto conto delle risultanze della predetta Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in favore del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero con contratto a tempo indeterminato, regolato dalla legge italiana, sono stabilite, per ciascuna area professionale, nella misura seguente:

(Ex impiegati di concetto) B3 . . . . € 2.172,50
(Ex impiegati esecutivi) B2 . . . . € 1.955,25
(Ex impiegati ausiliari) B1 . . . . € 1.738,01

2. Nel caso in cui gli importi delle retribuzioni effettive dovessero risultare inferiori agli importi delle retribuzioni convenzionali, di cui al comma 1, i contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti saranno calcolati sulla base delle retribuzioni effettive.

3. Le retribuzioni convenzionali, di cui al comma 1, sono soggette all'adeguamento periodico previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

In caso di risoluzione del contratto nel corso del mese, i valori convenzionali sono calcolati in ragione di 26 giornate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A09569

DECRETO 1° agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ed. Artistica a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 28 febbraio 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Ed. Artistica a r.l.» con sede in Bari, posizione n. 3109/149723 costituita per rogito del notaio Massimo Cesaroni in data 28 dicembre 1976, repertorio n. 15924, registro imprese n. 9168, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 1º agosto 2003

Il dirigente: BALDI

03A09912

DECRETO 1º agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ed. Linea Verde a r.l.», in Mola di Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 3 febbraio 1999 e successivo accertamento del 25 febbraio 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Ed. Linea Verde a r.l.» con sede in Mola di Bari, posizione n. 6255/231961 costituita per rogito del notaio Filomena Barbera in data 23 dicembre 1987, repertorio n. 124042, registro imprese n. 22549, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 1º agosto 2003

Il dirigente: BALDI

03A09911

DECRETO 1º agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ed. Michelangelo a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 22 febbraio 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Ed. Michelangelo a r.l.» con sede in Bari, posizione n. 4283/173813 costituita per rogito del notaio Pasquale Parisi in data 28 dicembre 1979, repertorio n. 426553, registro imprese n. 11696, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 1° agosto 2003

Il dirigente: BALDI

03A09909

DECRETO 1° agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ed. Amici Barenses a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 19 marzo 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Ed. Amici Barenses a r.l.» con sede in Bari, posizione n. 62/59117 costituita per rogito del notaio Vincenzo Stifano in data 30 agosto 1957, repertorio n. 40909, registro imprese n. 4205, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 1° agosto 2003

Il dirigente: BALDI

03A09910

DECRETO 18 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Europe Service 2000» a responsabilità limitata, in Aprilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività dlla società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore,

Acquisito il parere di massima favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Europe Service 2000» a responsabilità limitata con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito notaio Pasquale Cante in data 13 novembre 1997, repertorio n. 28761 - B.U.S.C.: 3432.

Latina, 18 agosto 2003

Il direttore: D'INCERTOPADRE

03A09970

DECRETO 18 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «Euro edizioni» a responsabilità limitata, in Itri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività dlla società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere di massima favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa mista «Euro edizioni» a responsabilità limitata con sede in Itri (Latina), costituita per rogito notaio Antonio Schettino in data 5 dicembre 1990, repertorio n. 30517, BUSC n. 2992.

Latina, 18 agosto 2003

Il direttore: D'INCERTOPADRE

03A09971

DECRETO 18 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «LU.PA.» piccola società cooperativa a responsabilità limitata, in Cisterna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista a legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività dlla società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere di massima favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa agricola «LU.PA.» piccola società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cisterna (Latina), costituita per rogito notaio Patrizia Belli in data 27 dicembre 2000, repertorio n. 42154 - BUSC n. 3999.

Latina, 18 agosto 2003

Il direttore: D'INCERTOPADRE

03A09972

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 7 agosto 2003.

Integrazione all'elenco delle aree indiziate per la ricerca mineraria operativa ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno»;

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752 recante norme per l'attuazione della politica mineraria;

Vista la delibera del CIPE dell'8 giugno 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 giugno 1983, che individua le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore;

Viste le delibere del CIPE in data 22 ottobre 1987, n. 488 e in data 4 dicembre 1990 che modificano ed integrano la delibera dell'8 giugno 1983;

Considerato che il punto 2 della delibera del CIPE in data 4 dicembre 1990 individua, fra le sostanze minerali di rilevante interesse per il Paese, oro, argento, minerali di ferro, caolino, bentonite, feldspato e argille refrattarie;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1983, modificato ed integrato con successivi decreti, di cui l'ultimo in data 6 marzo 2003 del direttore generale dell'energia e delle risorse minerarie in cui sono elencate le aree dichiarate indiziate per la ricerca mineraria operativa a termine dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni amministrative relative alla dichiarazione delle aree indiziate di minerale sono svolte dallo Stato, sentite le regioni interessate;

Sentita la commissione interdisciplinare consultiva per la ricerca mineraria di base, istituita presso in Ministero delle attività produttive, la quale nella seduta del 26 giugno 2003 ha espresso parere favorevole alla dichiarazione di nuove aree indiziate nella regione Sardegna;

Acquisito il parere favorevole della regione autonoma della Sardegna - Assessorato dell'industria - Servizio dell'attività estrattiva, espresso nella nota n. 11960 del 30 luglio 2003;

Considerato che per motivi di mero riferimento geografico è opportuno utilizzare i confini amministrativi dei comuni ove ricadono le località minerariamente indiziate;

Su proposta del dirigente dell'ufficio C8 - Programmazione e ricerche minerarie;

Decreta:

Articolo unico

Sono dichiarate indiziate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, le aree riportate nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto che integra, altresì, gli elenchi allegati ai decreti ministeriali del 28 luglio 1983, 31 ottobre 1986, 18 dicembre 1989, 15 gennaio 1990, 5 novembre 1990, 11 gennaio 1993 e 6 marzo 2003.

Roma, 7 agosto 2003

Il direttore generale: ORTIS

TABELLA

AREE INDIZIATE
PER LA RICERCA MINERARIA OPERATIVA

REGIONE SARDEGNA

Area	Provincia	Comuni	Sostanze minerali
1	Cagliari	Villaputzu, Armungia, Ballao	Oro e argento
2	Cagliari	Siurgus Donigala	Feldspato
3	Oristano	Scano Montiferro	Oro e argento
4	Nuoro	Nurri	Bentonite, argille refrattarie
5	Nuoro	Tertenia, Aritzo, Gadoni	Minerali di ferro
6	Nuoro	Meana Sardo	Argille refrattarie
7	Iglesias	Iglesias	Minerali di ferro

03A09913

DECRETO 26 agosto 2003.

Nomina dei commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria della «Cooperativa costruttori - Coopcostruttori S.c. a r.l.», in Argenta.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Ferrara del 13 agosto 2003, depositato in cancelleria in pari data, pervenuto a mezzo fax, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla «Cooperativa costruttori - Coopcostruttori S.c. a r.l.», con sede in Argenta (Ferrara);

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone al comma 1 che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e al comma 2 che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/99;

Ritenuto di provvedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105 comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «Cooperativa costruttori - Coopcostruttori S.c. a r.l.» sono nominati commissari straordinari:

il dott. Renato Nigro nato a Napoli il 24 novembre 1940;

il dott. Ettore Donini nato a Parma il 7 aprile 1960;

l'avv. Franco La Gioia nato ad Avezzano (Aquila) il 29 aprile 1946.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Ferrara;

alla Camera di commercio di Ferrara ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Emilia Romagna;

al comune di Argenta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 agosto 2003

Il Ministro: MARZANO

03A10017

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 luglio 2003.

Programmazione dell'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2003-2004 ai sensi dell'art. 3, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, commi 113 e 114 e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, in particolare, l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;

Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;

Vista la nota in data 10 luglio 2003 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, servizio centrale affari generali e sistema informativo e statistico, ufficio V;

Vista la nota in data 26 giugno 2003 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione, ufficio V;

Vista la nota in data 1º luglio 2003 dello stesso Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, ufficio III notariato;

Vista la nota in data 8 luglio 2003 del predetto Ministero, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, ufficio III;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2003-2004;

Decreta:

1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell'anno accademico 2003-2004 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è pari a 4980 unità.

2. Con il decreto di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sarà determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle predette scuole di specializzazione.

Roma, 23 luglio 2003

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

03A09938

DECRETO 31 luglio 2003.

Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Trento, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adattato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1993 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Civezzano (Trento), via Murialdo n. 3, successivamente trasferita in vicolo S. Maria Maddalena n. 22 - Trento, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista l'istanza presentata dalla predetta scuola per i fini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto l'avviso favorevole alla conferma del riconoscimento della scuola, espresso dalla riferita commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 luglio 2003, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti precisati con il predetto parere nei termini ivi indicati;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento della scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Trento, vicolo S. Maria Maddalena n. 22, che assume la denominazione di scuola superiore per mediatori linguistici, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti indicati nell'allegato parere nei termini ivi stabiliti, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

2. La scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a 50 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 150 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il direttore generale del servizio: MASIA

03A09560

DECRETO 31 luglio 2003.

Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Pisa, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1990 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Pisa, via Santa Maria n. 155, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Scuola per i fini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il parere espresso dalla riferita commissione tecnico-consultiva nella riunione del 22 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Pisa, via Santa Maria n. 155, che assume la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti indicati nell'allegato parere nei termini ivi stabiliti, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

2. La scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a 45 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 135 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il direttore generale del servizio: MASIA

03A09561

DECRETO 31 luglio 2003.

Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Perugia, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori, ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori, con sede in Peru-

gia, via di Villa Glori n. 7/c, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Scuola per i fini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto l'avviso favorevole alla conferma del riconoscimento della Scuola espresso dalla riferita commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 luglio 2003, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti precisati con il predetto parere nei termini ivi indicati;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento della Scuola superiore per interpreti e traduttori, con sede in Perugia, via di Villa Glori n. 7/c, che assume la denominazione di Scuola superiore europea per mediatori linguistici, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti indicati nell'allegato parere nei termini ivi stabiliti, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

2. La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a 45 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 135 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il direttore generale del servizio: MASIA

03A09562

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 luglio 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il Regolamento (CE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Asiago», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Asiago, con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 18, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1999 con il quale l'organismo «CertiAsiago - Servizio certificazione qualità Asiago S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 63139 del 10 giugno 2003, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Visto il fascicolo trasmesso in allegato alla suddetta nota costituito dalla scheda riepilogativa e dalle note esplicative sulle modifiche richieste;

Vista l'istanza del 16 giugno 2003, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche

per quelle denominazioni per le quali, essendo stata notificata all'organismo comunitario competente, domanda di modifica al disciplinare di produzione, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) 535/97;

Considerato che l'organismo «CertiAsiago certificazione Servizio certificazione qualità Asiago S.r.l.» ha predisposto un piano dei controlli adeguato e che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio per la tutela del formaggio Asiago al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del 10 giugno 2003, numero di protocollo 63139;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Asiago», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago», secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela del nome Asiago D.O.P., al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CE) n. 2081/92 notificata al competente organismo comunitario.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo di «CertiAsiago - Servizio certificazione qualità Asiago S.r.l.» quale organismo autorizzato con decreto ministeriale 27 luglio 1999 ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «Asiago».

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della D.O.P. «Asiago», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dall'organismo «CertiAsiago - Servizio certificazione qualità Asiago S.r.l.», ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «CertiAsiago - Servizio certificazione qualità Asiago S.r.l.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Asiago».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CertiAsiago - Servizio certificazione qualità Asiago S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «CertiAsiago - Servizio certificazione qualità Asiago S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Asiago» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CertiAsiago - Servizio certificazione qualità Asiago S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre pre-

ventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Asiago» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Asiago».

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CertiAsiago - Servizio certificazione qualità Asiago S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 8.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A09570

DECRETO 28 luglio 2003.

Designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bari» quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari» riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Terra di Bari» riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 3 agosto 1999 con il quale l'organismo «Bioagricoop - S.c.r.l» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Terra di Bari» riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto il decreto 16 luglio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Bioagricoop S.c.r.l» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 agosto 2002;

Visto il decreto 29 novembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 16 luglio 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dal 17 dicembre 2002;

Visto il decreto 11 marzo 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002 e 29 novembre 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 17 marzo 2003;

Visto il decreto 4 luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 16 luglio 2002, 29 novembre 2003 e 11 marzo 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 15 luglio 2003;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Puglia con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bari» con sede in Corso Cavour n. 2 - Bari, in sostituzione di «Bioagricoop - S.c.r.l»;

Considerato che l'organismo «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bari» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Terra di Bari» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 3 settembre 2003, protocollo n. 64236 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 4 luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo «Bioagricoop - S.c.r.l» ai sensi dei decreti 16 luglio 2002, 29 novembre 2003 e 11 marzo 2003 citati in premessa è stato differito di centoventi giorni a far data dal 15 luglio 2003 è revocato alla data del presente decreto.

Art. 2.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bari» con sede in Corso Cavour n. 2 - Bari, è designato quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Terra di Bari» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 2325/97 del 14 novembre 1997.

Art. 3.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bari» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bari» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Terra di Bari» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92».

Art. 5.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bari» non può modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Terra di Bari» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bari» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bari» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 7.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bari» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Terra di Bari» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bari» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Terra di Bari» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure sarannoin-

dicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Terra di Bari» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 9.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bari» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Terra di Bari» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 28 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A09571

DECRETO 29 luglio 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio denominato «Centro Enologico Meridionale di Italo De Luca» autorizzato con decreto 14 settembre 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 19 ottobre 2001, con il quale autorizza il laboratorio denominato «Centro Enologico Meridionale di Italo De Luca» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 25 luglio 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 14 settembre 2001;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

caratteristiche cromatiche;

cationi totali;

conduttività;

idrossimetilfurfurolo;

calcio;

ferro;

massa volumica a 20 ºC e densità relativa a 20 ºC;

potassio;

rame;

zinco;

indice di Folin-Ciocalteu;

ricerca degli ibridi produttori;

acidità fissa;

acido sorbico;

esame organolettico;

estratto secco totale e estratto non riduttore;

litio;

saggio di stabilità (prova all'aria).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A09558

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 giugno 2003.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell'I.N.P.S. per il rimborso delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti delle aziende esercenti trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante: «Interventi urgenti nel settore dei trasporti»;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1 della citata legge nel quale si dispone che, per l'anno 1999, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote contributive a carico dei predetti dipendenti sono ridotte mediante allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale;

Visto il medesimo art. 9, comma 2, della predetta legge, che prevede che l'importo delle complessive minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 è corrisposto all'I.N.P.S. dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante un piano di rientro commisurato ad un limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000, che costituisce il limite massimo di spesa, per l'attuazione dello stesso comma 1;

Visto il decreto dirigenziale n. 024/TPL del 31 dicembre 2001 con il quale è stata impegnata la somma di € 3.826.601,32 per l'anno finanziario 2001 e fino all'anno 2015;

Vista la direttiva n. 7 del 2 gennaio 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio al Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di € 3.826.601,32 sul capitolo 2460 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.5 «Sgravi e agevolazioni contributive» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici» per l'anno finanziario 2003, a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il relativo importo è da versare sul c/c n. 20350 che l'Istituto intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2003

Il capo del dipartimento: FUMERO

03A09565

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 9 luglio 2003.

Trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) a SO.G.I.N. S.p.a. e comando del relativo personale. (Ordinanza n. 8/2003).

IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA
SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del commissario delegato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003 e, in particolare, l'art. 1 comma 4;

Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del commissario delegato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2003;

Visto lo scioglimento del Consorzio SICN, deliberato dal consiglio direttivo del Consorzio stesso in data 19 giugno 2003, con efficacia dal 1º luglio 2003;

Considerato

le gravi preoccupazioni espresse in sede parlamentare per i ritardi nella messa in sicurezza degli impianti, dovuti al mancato trasferimento della responsabilità della gestione degli impianti stessi a SO.G.I.N. S.p.a. entro i tempi inizialmente previsti, con preoccupanti

ricadute sulla sicurezza medesima, nonché il pressante invito ricevuto nelle medesima sede ad accelerare in ogni possibile modo la realizzazione degli interventi;

che, in data 13 maggio 2003, è stata stipulata tra il Commissario delegato, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e SO.G.I.N. S.p.a. la prevista convenzione per il trasferimento a SO.G.I.N. S.p.a. stessa delle licenze e delle autorizzazioni di qualsiasi genere per la gestione delle attività di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile di proprietà dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), con comando del personale addetto agli impianti che esprima il suo consenso al medesimo;

che, in data 25 giugno 2003, il direttore generale dell'ENEA con lettera prot. DIRGEN/2003/2078, ha specificato il numero dei dipendenti ENEA che hanno manifestato il loro consenso al comando;

l'impossibilità di addivenire ad un'intesa di dettaglio, completa e tempestiva, tra SO.G.I.N. S.p.a. ed ENEA, applicativa della predetta convenzione;

che il numero dei dipendenti ENEA che hanno già espresso il loro assenso al comando è giudicato adeguato a garantire il mantenimento in sicurezza degli impianti nelle attuali condizioni di esercizio degli stessi;

che il Commissario straordinario dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ha subordinato il suo consenso al mantenimento all'Ente stesso dei laboratori di caratterizzazione del Centro della Casaccia;

Sentito il Ministero delle attività produttive; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Dispone:

1. Con efficacia dal 15 luglio 2003 sono trasferite dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) a SO.G.I.N. S.p.a. le licenze e le autorizzazioni di qualsiasi genere per la gestione dell'attività di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA): EUREX del Centro di Saluggia (Vercelli), incluso il Laboratorio di caratterizzazione; Impianti celle calde e plutonio, nonché l'impianto OPEC2 del Centro della Casaccia (Roma), quest'ultimo necessario per la messa in sicurezza di materiali radioattivi ad alta pericolosità del deposito Nucleco e con esclusione di quelle relative al laboratorio di caratterizzazione situato lo stesso Centro della Casaccia (Roma) ITREC del Centro della Trisala (Matera). Le aree circostanti gli edifici, necessarie per le opere di cantierizzazione o comunque funzionali alle opere previste, verranno individuate da SO.G.I.N S.p.a. e trasferite ad opera del Commissario delegato. Esse verranno restituite ad Enea al termine delle operazioni di smantellamento.

2. Il trasferimento di cui al precedente punto è regolato dalle disposizioni contenute nell'O.P.C.M. - n. 3267/2003, nella presente ordinanza, nell'ordinanza commissariale n. 4 dell'11 aprile 2003, nella convenzione sottoscritta tra il Commissario delegato, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e SO.G.I.N. S.p.a. in data 13 maggio 2003, riportata in allegato sotto la lettera «A».

3. SO.G.I.N. S.p.a. subentra nella gestione degli impianti e delle relative pertinenze, immobili e mobili, delle materie nucleari ivi custodite, nei rapporti giuridici attivi e passivi ivi inclusi quelli inerenti il personale comandato, nonché in tutti i procedimenti amministrativi in corso, inclusi quelli autorizzativi, già attivati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per gli impianti di cui al precedente punto 1. le cui licenze ed autorizzazioni sono state trasferite a SO.G.I.N. S.p.a.

4. SO.G.I.N. S.p.a. e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) provvederanno a redigere e sottoscrivere, entro il 31 luglio 2003, apposito verbale di consegna per ciascuno degli impianti e per le relative pertinenze, immobili e mobili, delle materie nucleari ivi custodite, e della documentazione necessaria ad assicurare la corretta gestione dell'impianto e del personale comandato.

5. SO.G.I.N. S.p.a. e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) invieranno all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) le proposte di adeguamento dei regolamenti di esercizio degli impianti di cui al precedente punto 1. per quanto necessario.

6. Ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, ed anche in considerazione del citato scioglimento del Consorzio SICN, le risorse finanziarie previste dall'art. 13 del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 per le attività relative agli impianti di cui al punto 1. saranno erogate a SO.G.I.N. S.p.a.. A titolo di anticipazione da parte di SO.G.I.N. S.p.a., con detti fondi si procederà anche al trasferimento dei materiali a più elevata pericolosità del deposito Nucleco di Casaccia in OPEC 2.

7. I terreni e gli immobili e gli impianti di cui non è prevista la demolizione, saranno restituiti ad ENEA al termine delle attività di cui al punto 1.;

8. Come previsto dalla convenzione tra ENEA e SO.G.I.N. e dall'allegato protocollo, il personale retribuito con risorse a carico della componente A2 della tariffa elettrica, potranno esprimere il consenso al comando direttamente alla SO.G.I.N., fermo restando che, anche coloro che non avranno prestato il proprio assenso in questa prima fase potranno comunque farlo fino all'atto del conferimento degli impianti, concordato tra ENEA e SO.G.I.N. per il 30 settembre 2003.

9. La comunicazione della presente ordinanza e dell'allegato «A» al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

10. La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.

Roma, 9 luglio 2003

Il commissario delegato: JEAN

03A09901

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Concessione di abilitazione alla «Frama Venezia S.r.l.», in Roma, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Con decreto ministeriale n. 45 - 197/ab in data 11 luglio 2003 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla «Frama Venezia S.r.l.», corrente in Roma ed esercente l'attività di cambiavalute.

03A09572

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dotran»

Estratto decreto n. 346 del 25 luglio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Calao S.r.l., con sede in via Gradisca, 8 - Milano, con codice fiscale 03821040155.

Medicinale: DOTRAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 032152011 - «50 mg capsule rigide» blister 20 capsule rigide (sospesa);

A.I.C. n. 032152023 - «100 mg supposte» strip 10 supposte (sospesa);

A.I.C. n. 032152035 - «10% gocce orali soluzione» 1 flacone 10 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032152047 - «100 mg/2ml soluzione iniettabile» 5 fiale (sospesa).

È ora trasferita alla società: Farmaceutici Formenti S.p.a., con sede in via Correggio, 43, Milano, con codice fiscale 00738390152.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09923

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucralfato»

Estratto decreto n. 347 del 25 luglio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Finmedical S.r.l., con sede in Vicolo De' Bacchettoni, 1/A - Pistoia, con codice fiscale 01056750472.

Medicinale: SUCRALFATO.

Confezioni:

A.I.C. n. 032885016\G - astuccio 40 compresse masticabili 1 g;

A.I.C. n. 032885028\G - 30 bustine granulato sosp. orale 1 g;

A.I.C. n. 032885030\G - 30 bustine granulato sosp. orale 2 g.

È ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in vicolo De' Bacchettoni, 3, Pistoia, con codice fiscale 00761810506.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09924

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Largactil»

Estratto decreto n. 350 del 25 luglio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aventis Pharma S.p.a., con sede in piazzale Turr n. 5 - Milano, con codice fiscale 00832400154.

Medicinale: LARGACTIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 007899014 - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 007899026 - «25 mg compresse rivestite con film» 25 compresse;

A.I.C. n. 007899038 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 007899040 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml.

È ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l, con sede in via Fratelli cervi n. 8 - Valle Salimbene (Pavia), con codice fiscale 01423300183.

Produzione, confezionamento e controllo: è autorizzata la modifica della produzione, controlli e rilascio dei lotti:

per la confezione 007899014 - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml da Biologici Italia Laboratoires S.r.l., con sede in via Cavour n. 41/43 - Novate Milanese (Milano), Aventis Pharma S.p.a. con sede in Viale Europa n. 11 - Origgio (Milano), Biolab S.r.l. con sede in via B. Buozzi n. 2 - Vimodrone (Milano) a Teofarma S.r.l., con sede in viale Certosa n. 8/A - Pavia;

per le confezioni 007899026 - «25 mg compresse rivestite con film» 25 compresse e 007899038 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse da Aventis Pharma S.p.a. con sede in viale Europa n. 11 - Origgio (Milano) e Montefarmaco S.p.a., con sede in via G. Galilei n. 7 - Pero (Milano) a Teofarma S.r.l., con sede in viale Certosa n. 8/A, Pavia;

per la confezione 007899040 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml da Aventis Pharma S.p.a. con sede in viale Europa n. 11 - Origgio (Milano), Montefarmaco S.p.a., con sede in via G. Galilei n. 7 - Pero (Milano), Italchimici S.p.a., con sede in via Pontina n. 5 - Km. 29 - Pomezia (Roma) e Aventis Pharma LTD, con sede in Units 19-21, Ida Industrial Park, Waterford - Ireland a Teofarma S.r.l., con sede in viale Certosa n. 8/A - Pavia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09926

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minocin»

Estratto decreto n. 351 del 25 luglio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense n. 90 - Aprilia (Latina), con codice fiscale 00130300874.

Medicinale: MINOCIN.

Confezione:

A.I.C. n. 022240016 - «100 mg capsule rigide» 8 capsule;

A.I.C. n. 022240028 - «100 mg capsule rigide» 16 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 022240081 - sciroppo 60 ml (sospesa);

A.I.C. n. 022240129 - «50 mg capsule rigide» 16 capsule.

È ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l, con sede in via Fratelli Cervi n. 8 - Valle Salimbene (Pavia), con codice fiscale 01423300183.

Produzione, confezionamento e controllo: è autorizzata la modifica della produzione completa e i controlli delle confezioni «100 mg capsule rigide» 8 capsule (A.I.C. n. 022240016) e «50 mg capsule rigide» 16 capsule (A.I.C. n. 022240129) da Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via F. Gorgone n. 6 - Catania, e Wyeth Farma S.a., con sede in C.tra Burgos km 23, San Sebastian De Los Reyes, Madrid, Spagna, a Teofarma S.r.l., con sede in viale Certosa n. 8/A - Pavia.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione come di seguito indicata: A.I.C. n. 022240081 - da sciroppo 60 ml (sospesa) a «50 mg/5 ml sciroppo» flacone 60 ml.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09927

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metadone Cloridrato».

Estratto decreto n. 352 del 25 luglio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Zambon Italia S.r.l., con sede in via della Chimica, 9 - Vicenza, con codice fiscale 0380422015.

Medicinale: METADONE CLORIDRATO.

Confezioni:

A.I.C. n. 029968017\G - sciroppo 0,1% flacone 5 ml;

A.I.C. n. 029968029\G - sciroppo 0,1% flacone 10 ml;

A.I.C. n. 029968031\G - sciroppo 0,1% flacone 20 ml;

A.I.C. n. 029968070\G - flacone sciroppo 0,1% 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029968082\G - flacone sciroppo 0,1% 500 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029968094\G - flacone sciroppo 0,1% 1000 ml (sospesa);

È ora trasferita alla società: L. Molteni e C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., con sede in strada statale 67 - Tosco Romagnola, frazione Granatieri-Scandicci, Firenze, con codice fiscale n. 01286700487.

Con variazione della denominazione in: Metadone Cloridrato Alitti.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09925

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tirs»

Estratto decreto n. 353 del 25 luglio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sono elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Difa Cooper S.p.a., con sede in via Milano, 160 - Caronno Pertusella, Varese, con codice fiscale n. 00334560125.

Medicinale: TIRS.

Confezione A.I.C. n. 032769010 - collirio flacone 10 ml.

È ora trasferita alla società:

Skills Medical S.r.l., con sede in piazza Michelangelo Buonarroti, 32 - Milano, con codice fiscale n. 12238900158.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09928

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sulide»

Estratto decreto n. 354 del 25 luglio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Infosint S.p.a., con sede in Centro direzionale Colleoni palazzo Pegaso, 2 - Agrate Brianza - Milano, con codice fiscale 10433130159.

Medicinale: SULIDE.

Confezione:

A.I.C. n. 029125010 - «100 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 029125022 - «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 029125034 - 10 supposte 200 mg (sospesa).

È ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in vicolo De' Bacchettoni, 3 - Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09929

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinemet»

Estratto decreto n. 362 del 25 luglio 2003

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SINEMET CR nelle forme e confezioni:

30 compresse a rilascio controllato - A.I.C. n. 027962012 e «25/100» 50 compresse a rilascio controllato - A.I.C. n. 027962024 rilasciata alla società Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via del Murillo km 2,800, Latina codice fiscale 00082130592, viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove forme farmaceutiche del medicinale «Sinemet» con attribuzione dei nuovi codice AIC e nuove denominazioni di confezione fermo restando azione e prezzo:

A.I.C. n. 023145030 - «200 mg + 50 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse (base 32 0Q2BL6);

A.I.C. n. 023145042 - «100 mg + 25 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse (base 32 0Q2BLL).

Sono, altresì, adeguate le denominazioni delle confezioni, già autorizzate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023145016 - da 50 compresse a «250 mg + 25 mg compresse» 50 compresse divisibili;

A.I.C. n. 023145028 - da 50 compresse 25 mg + 100 mg a «100 mg + 25 mg compresse» 50 compresse divisibili.

I lotti del medicinale Sinemet Cr (A.I.C. n. 027962012-024 prodotti anteriormente al presente decreto non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09931

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aracytin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 420 del 21 luglio 2003

Titolare A.I.C.: Pharmacia NV/SA., con sede legale e domicilio fiscale in B-2870 Puurs, Rijksweg 12, Belgio (BE).

Medicinale: ARACYTIN.

Variazione A.I.C.: Modifica del processo di fabbricazione del principio attivo (distinta dalla tipo I n. 12) senza modifica delle specifiche del prodotto finito (B13)

11. Cambiamento del produttore del principio attivo.

14. Modifica delle specifiche relative al principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzato un produttore alternativo di principio attivo: Asaki Kasei corporation - Nebeoka Pharmaceutical Plant - 6 - 2700, Asahi - Machi, Nebeoka City - Miyazaki prefecture 882 - 0847 - Giappone, con conseguente modifica del processo di produzione del principio attivo e delle sue specifiche: viene aggiornata la specifica «solventi residui» che prevede i seguenti limiti:

acetonitrile $\leq$ 410 ppm;

alcool metilico $\leq$ 3000 ppm;

dimetilsulfossido $\leq$ 5000 ppm;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022391015 - 100 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso o sottocutaneo flacone polvere + fiala solvente 5 ml;

A.I.C. n. 022391027 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso o sottocutaneo» flacone polvere + fiala solvente 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09930

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dropgel»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 429 del 23 luglio 2003

Società: Eupharmed S.r.l. via Yser, 8 - 00198 - Roma.

Specialità medicinale: DROPGEL gel oftalmico 10 g - A.I.C. n. 031853017/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Dropgel», gel oftalmico 10 g - A.I.C. n. 031853017, prodotti anteriormente al 22 febbraio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 9 del 20 gennaio 2003 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 21 agosto 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09916

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eltair»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 430 del 23 luglio 2003

Società: Scharper S.p.a.,via Manzoni, 45, - 20121 - Milano.

Specialità medicinale: ELTAIR.

«100 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni - A.I.C. n. 033916026/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità Eltair, «100 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni - A.I.C. n. 033916026, prodotti anteriormente al 14 maggio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 162 dell'11 aprile 2002 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 5 novembre 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09922

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trosyd»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 431 del 23 luglio 2003

Società: Pfizer Consumer Health Care S.r.l. - strada statale 156 km 50 - 04100, borgo San Michele (Latina).

Specialità medicinale: TROSYD.

«20 mg/g crema vaginale» tubo 78 g - A.I.C. n. 025647025/;

«100 mg ovuli» 6 ovuli - A.I.C. n. 025647076/;

lavanda vag. 0,2% 5 flac. 150 ml - A.I.C. n. 025647126/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni Trosyd, «20 mg/g crema vaginale» tubo 78 g - A.I.C. n. 025647025, Trosyd, 100 mg ovuli» 6 ovuli - A.I.C. n. 025647076, Trosyd, lavanda vag. 0,2% 5 flac. 150 ml - A.I.C. n. 025647126, prodotti anteriormente al 13 agosto 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 381 del 22 luglio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dall'8 agosto 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09921

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pancrex»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 432 del 23 luglio 2003

Società: Mipharm S.p.a. via Bernardo Quaranta, 12 - 20141 - Milano.

Specialita medicinale: PANCREX.

«Capsule rigide contenenti microgranuli gastroresistenti» 100 capsule - A.I.C. n 021232071/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità Pancrex, «capsule rigide contenenti microgranuli gastroresistenti» 100 capsule - A.I.C. n. 021232071, prodotti anteriormente al 9 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 579 del 9 dicembre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dall'8 luglio 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09919

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imidazyl»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 433 del 23 luglio 2003

Società: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1 - 20148 - Milano.

Specialità medicinale: IMIDAZYL «antistaminico 1 mg + 1 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone 10 ml A.I.C. n. 003410040/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Imidazyl, «antistaminico 1 mg/ml + 1 mg/ml collirio soluzione», 1 flacone 10 ml A.I.C. n. 003410040, prodotti anteriormente all'8 agosto 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 365 del 18 luglio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 3 agosto 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09918

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nalcrom»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 434 del 23 luglio 2003

Società: Italchimici S.p.a., via Pontina 5 km 29 - 00040 - Pomezia (Roma).

Specialità medicinale: NALCROM.

«20 capsule 100 mg» - A.I.C. n. 024861015;

«12 bustine granulato 250 mg» - A.I.C. n. 024861039;

«6 bustine 500 mg» - A.I.C. n. 024861041.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Nalcrom, «20 capsule 100 mg» - A.I.C. n. 024861015, Nalcrom «12 bustine granulato 250 mg» - A.I.C. n. 024861039, Nalcrom, «6 bustine 500 mg» - A.I.C. n. 024861041, prodotti anteriormente al 31 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 610 del 23 dicembre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 30 luglio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09917

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betabiotic»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 436 del 23 luglio 2003

Società: Benedetti S.p.a., vicolo Dé Bacchettoni, 3 - 51100 - Pistoia.

Specialità medicinale: BETABIOTIC.

«500 mg capsule rigide» 12 capsule - A.I.C. n. 028455018;

«1000 mg compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 028455020;

«1000 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 028455032.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Betabiotic Esseti, «500» 12 capsule 500 mg - A.I.C. n. 028455018, Betabiotic Esseti, «1000» 12 compresse 1 g - AIC n. 028455020, Betabiotic Esseti, «1000» 1 flacone liofilizzato 1000 mg + 1 fiala 4 ml - A.I.C. n. 028455032, prodotti anteriormente al 7 marzo 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 23 del 10 febbraio 2003 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 3 settembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09920

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluad»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 437 del 28 luglio 2003

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1, C.A.P. 53100, Italia, codice fiscale n. 01392770465.

Medicinale: FLUAD.

Variazione A.I.C.: Altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

eliminazione del tiomersale relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031840034 - siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 031840046/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 031640034 - siringa preriempita 0,5 ml varia in «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

A.I.C. n. 031840046/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml varia in «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml.

Si dispone il ritiro immediato, dal circuito distributivo, dei lotti già prodotti.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09932

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Agrippal S1»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 438 del 28 luglio 2003

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1, C.A.P. 53100, Italia, codice fiscale n. 01392770465.

Medicinale: AGRIPPAL S1.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

eliminazione del tiomersale relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026405264 - siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 026405276/M - sospensione iniettabile 0,5 ml - 1 siringa preriempita senza ago (1 dose);

A.I.C. n. 026405288/M sospensione iniettabile 0,5 ml - 10 siringhe preriempite con ago (10 dosi);

A.I.C. n. 026405290/M - sospensione iniettabile 0,5 ml - 10 siringhe preriempite senza ago (10 dosi);

A.I.C. n. 026405326/M - 10 siringhe pre-riempite 0,5 ml con ago (25 g);

A.I.C. n. 026405338/M - 10 siringhe pre-riempite 0,5 ml con ago (25 g 5/8);

A.I.C. n. 026405340/M - siringa pre-riempita 0,5 ml con ago (25 g);

A.I.C. n. 026405353/M - siringa pre-riempita 0,5 ml con ago (25 g 5/8).

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026405264 - siringa preriempita 0,5 ml varia in «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 026405276/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago (1 dose) varia in «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 026405288/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 10 siringhe preriempite con ago (10 dosi) varia in «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 026405290/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago (10 dosi) varia in «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 026405326/M - 10 siringhe pre-riempite 0,5 ml con ago (25 g) varia in «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g);

A.I.C. n. 026405338/M - 10 siringhe pre-riempite 0,5 ml con ago (25 g 5/8) varia in «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8»;

A.I.C. n. 026405340/M - siringa pre-riempita 0,5 ml con ago (25 g) varia in «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g);

A.I.C. n. 026405353/M - siringa pre-riempita 0,5 ml con ago (25 g 5/8) varia in «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8».

Si dispone il ritiro immediato, dal circuito distributivo, dei lotti gà prodotti.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 439 del 28 luglio 2003

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1, C.A.P. 53100, Italia, codice fiscale n. 01392770465.

Medicinale: AGRIPPAL S1.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

introduzione di un fornitore alternativo del polisorbato 80: euroclone Ltd., 28 Victoria Street, Paignton - Devon TQ4 SDN, United Kingdom, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026405264 - siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 026405276/M - sospensione iniettabile 0,5 ml - 1 siringa preriempita senza ago (1 dose);

A.I.C. n. 026405288/M sospensione iniettabile 0,5 ml - 10 siringhe preriempite con ago (10 dosi);

A.I.C. n. 026405290/M - sospensione iniettabile 0,5 ml - 10 siringhe preriempite senza ago (10 dosi);

A.I.C. n. 026405326/M - 10 siringhe pre-riempite 0,5 ml con ago (25 g);

A.I.C. n. 026405338/M - 10 siringhe pre-riempite 0,5 ml con ago (25 g 5/8);

A.I.C. n. 026405340/M - siringa pre-riempita 0,5 ml con ago (25 g);

A.I.C. n. 026405353/M - siringa pre-riempita 0,5 ml con ago (25 g 5/8).

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026405264 - siringa preriempita 0,5 ml varia in «sospensione iniettabile» - 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 026405276/M - sospensione iniettabile 0,5 ml - 1 siringa preriempita senza ago (1 dose) varia in «sospensione iniettabile» - 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 026405288/M - sospensione iniettabile 0,5 ml - 10 siringhe preriempite con ago (10 dosi) varia in «sospensione iniettabile» - 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 026405290/M - sospensione iniettabile 0,5 ml - 10 siringhe preriempite senza ago (10 dosi) varia in «sospensione iniettabile» - 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 026405326/M - 10 siringhe pre-riempite 0,5 ml con ago (25 g) varia in «sospensione iniettabile» - 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g);

A.I.C. n. 026405338/M - 10 siringhe pre-riempite 0,5 ml con ago (25 g 5/8) varia in «sospensione iniettabile» - 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8»;

A.I.C. n. 026405340/M - siringa pre-riempita 0,5 ml con ago (25 g) varia in «sospensione iniettabile» - 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g);

A.I.C. n. 026405353/M - siringa pre-riempita 0,5 ml con ago (25 g 5/8) varia in «sospensione iniettabile» - 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8».

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09933-03A09934

Comunicato di rettifica concernente il decreto di autorizzazione della specialità medicinale «Tareg»

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 190 del 18 agosto 2003:

Alla pag. 28, seconda colonna dove è scritto:

«28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 80 mg - A.I.C. n. 083119049/M (in base 10), 0ZLQU9 (in base 32)»;

leggasi:

«28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 80 mg - A.I.C. n. 083178106/M (in base 10), 0ZNJHU (in base 32)».

Dove è scritto: «ferro ossido giallo (172)»;

leggasi: «ferro ossido giallo (E 172)».

03A09967

Comunicato di rettifica concernente il decreto di autorizzazione della specialità medicinale «Valpression»

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 190 del 18 agosto 2003.

Alla pag. 26 seconda colonna dove è scritto:

«Estratto decreto AIC/UAC n. 804 del 20 giugno 2003»;

leggasi:

«Estratto decreto AIC/UAC n. 803 del 9 luglio 2003».

Dove è scritto: Titolare AIC: B. Menarini»;

leggasi: «Titolare AIC: A. Menarini».

dove è scritto: «ferro ossido giallo (172)»;

leggasi: «ferro ossido giallo (E172)».

03A09968

Comunicato di rettifica concernente il decreto di autorizzazione della specialità medicinale «Angiosan»

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 190 del 18 agosto 2003.

Alla pag. 27, prima colonna dove è scritto:

«Estratto decreto AIC/UAC n. 804 del 20 giugno 2003»;

leggasi:

«Estratto decreto AIC/UAC n. 804 del 9 luglio 2003».

Dove è scritto: «ferro ossido giallo (172)»;

leggasi: «ferro ossido giallo (E 172)».

03A09969

MINISTERO DEL LAVORO DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 26/03 adottata in data 22 maggio 2003 dall'Enasarco

Con ministeriale n. 9PP/80610/RAP-L-35 del 25 luglio 2003 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 26/03, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Enasarco in data 22 maggio 2003, con la quale, apportando modificazioni all'art. 6, comma 3, del regolamento delle attività istituzionali, è stata ridotta l'aliquota contributiva da applicarsi su importi provvigionali annui superiori a € 13.000.000,00.

03A09692

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Ed. Progetto Casa a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Progetto Casa a r.l.» - n. posizione 7040/254974 con sede in Bari (costituita per rogito notaio Federico Lojodice in data 19 luglio 1991, rep. 2260) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A09563

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Ed. Caripo a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Caripo a r.l.» - n. posizione 4209/172027 con sede in Bari (costituita per rogito notaio Ferdinando Fiondaca in data 16 novembre 1979, rep. 214) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A09564

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Viribus Unitis a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Viribus Unitis a r.l.», n. posizione 7139/257596 con sede in Bari (costituita per rogito notaio Ernesto Fornaro in data 5 novembre 1991, rep. n. 73226 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A09902

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Edil F.A.S. a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Edil F.A.S. a r.l.», n. posizione 7029/254691 con sede in Bari (costituita per rogito notaio Carmela Mongelli in data 10 aprile 1991, rep. n. 5519 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A09903

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Capricorno a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Capricorno a r.l.», n. posizione 5147/201183 con sede in Bari (costituita per rogito notaio Mario Toni in data 4 novembre 1983, rep. n. 3437 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A09904

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Campolieto a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Campolieto a r.l.», n. posizione 1734/105999 con sede in Bari (costituita per rogito notaio Sergio Valentino in data 7 luglio 1968, rep. n. 18481 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A09905

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Mafra a r.l.», in Molfetta

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Mafra a r.l.», n. posizione 7161/258242 con sede in Molfetta (costituita per rogito notaio Domenico Colella in data 15 febbraio 1992, rep. n. 182319 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A09906

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. S. Raffaele a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. S. Raffaele a r.l.», n. posizione 674/58757 con sede in Bari (costituita per rogito notaio Pasquale Parisi in data 16 settembre 1957, rep. n. 56497 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A09907

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Progetto Casa a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Progetto Casa a r.l.», n. posizione 7040/254974 con sede in Bari (costituita per rogito notaio Ernesto Fornaro in data 19 luglio 1991, rep. n. 2260 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A09908

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE alla società OCE S.r.l., in Roma.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 7 agosto 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda acquisita in atti 11 giugno 2003 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: OCE S.r.l., con sede in via Ancona, 21 - 00198 Roma

allegato V : esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato VIII: garanzia qualità prodotti (modulo E);

allegato IX: garanzia qualità totale componenti (modulo H);

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XI: conformità al tipo con controllo per campioni (modulo C);

allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: garanzia qualità totale (modulo H);

allegato XIV: garanzia qualità produzione (modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

03A09914

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE alla società SICAPT S.r.l., in Lecce.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 6 agosto 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda dell'8 gennaio 2003 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: SICAPT S.r.l., con sede in via Palestro, 20 — 23900 Lecce:

allegato V : esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI : esame finale;

allegato X : verifica di unico prodotto (modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

03A09915

Contingenti comunitari di importazione per l'anno 2004 relativi a taluni prodotti originari della Repubblica Popolare Cinese Regolamento (CE) n. 1351/03.

Si informano gli operatori che con Regolamento (CE) n. 1351/03 del 30 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 192 del 30 luglio 2003, sono state fissate le modalità di gestione ed assegnazione dei Contingenti da aprire per l'anno 2004.

Si sottolinea che, considerato l'allargamento dell'Unione europea dal maggio 2004, i contingenti per il 2004 saranno assegnati in due frazioni distinte. Il regolamento 1351/2003 concerne i quantitativi e gli Stati membri che vengono presi in considerazione per il periodo 1° gennaio 2004-30 aprile 2004. Resta confermato che le licenze rilasciate avranno validità dal 1° gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2004.

La normativa relativa alla distribuzione dei quantitativi relativi al periodo 1° maggio-31 dicembre 2004 formerà oggetto di altro regolamento comunitario che terrà conto dell'adesione dei nuovi Stati membri dell'Unione europea.

Nell'allegato I figurano le quote riservate agli importatori tradizionali — coloro cioè che nel 1998 o 1999 hanno importato dalla Repubblica Popolare Cinese prodotti oggetto dei contingenti di cui trattasi — ed il quantitativo massimo che può essere richiesto dagli altri importatori.

Le domande per ottenere le licenze di importazione (allegato II), redatte in carta semplice, possono essere presentate presso questa amministrazione, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del Regolamento (CE) n. 1351/03 e devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio del 19 settembre 2003, ore 15.00. Al riguardo fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dall'ufficio accettazione spedizione e corrispondenza (UASC).

Le domande possono essere presentate anche via fax al n. 06/5925556 o n. 06/59647531. In tal caso dovranno essere regolarizzate con la presentazione della domanda in originale entro il 25 settembre 2003, ore 13,30 e farà fede il timbro di ricevimento apposto dall'UASC.

La Commissione Unione europea adotterà entro il 15 novembre 2003 i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.

Gli operatori che intendono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli importatori tradizionali devono comprovare di aver effettuato importazioni, per la stessa tipologia di prodotti oggetto della domanda, negli anni 1998 o 1999, dichiarandone l'operatività effettiva.

A tal fine devono allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 7 del reg. (CE) n. 520/94 del Consiglio, i giustificativi che comprovino l'avvenuta immissione in libera pratica nell'Unione europea dei prodotti contingentati. In alternativa ai giustificativi di cui al comma precedente, il richiedente può allegare alla domanda di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, relativo alle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno civile 1998 o 1999 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività.

Si chiarisce che copia delle licenze rilasciate da questa amministrazione che hanno preso in considerazione l'operatività 1998 o 1999, costituisce prova sufficiente di tale operatività.

Gli operatori che intendono partecipare all'assegnazione delle quote riservate agli altri operatori e che rientrano nella definizione di «persone legate» ai sensi dell'art. 143 del Reg. (CE) n. 2454/93 della Commissione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 253 dell'11 ottobre 1993, possono presentare una sola domanda per ciascuna tipologia di prodotti di cui ai codici SA/NC.

Nelle domande dovrà figurare la seguente dichiarazione: Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nell'Unione europea e che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 143 reg. (CE) n. 2454/93, relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno a restituire la licenza all'Autorità competente per il rilascio, entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza.

ALLEGATO 1

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Parte riservata operatori tradizionali	Quantità max richiesta da operatori non tradizionali
Calzature codice SA/NC	Ex 6402 99 (1)	13.650.776 paia	5.000 paia
	6403 51 6403 59	1.067.332 paia	5.000 paia
	Ex 6403 91 (1) Ex 6403 99 (1)	4.225.827 paia	5.000 paia
	Ex 6404 11 (2)	6.355.749 paia	5.000 paia
	6404 19 10	11.121.637 paia	5.000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC	6911 10	21.027 tonn.	5 tonn.
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica, esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	15.909 tonn.	5 tonn.

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif. uguale o superiore a € 9 al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di una attività sportiva con suola non ad iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad atto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif. di uguale o superiore a € 9 al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali e laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Schema di domanda

Ministero delle attività produttive
D.G. politica commerciale -
Div. VII - Viale Boston, 25 -
00144 ROMA - fax n. 06/5925586

OGGETTO: Contingenti comunitari di importazione per l'anno 2004 relativi a taluni prodotti originari della Repubblica Popolare Cinese reg. (CE) n. 1351/03.

La ditta (nome o ragione sociale, indirizzo completo compreso telefono e fax, numero di partita IVA) chiede di partecipare al contingente di cui in oggetto:

☐ merce (denominazione commerciale del prodotto e voce doganale);

☐ quantità o valore (operatori non tradizionali: fino alla concorrenza dell'importo predeterminato dal regolamento di cui in oggetto nell'allegato I).

Si dichiara che le importazioni totali negli anni 1998 o 1999 sono .... (solo operatori tradizionali).

Io sottoscritto .... certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea, che la presente domanda è l'unica da me o a mio nome presentata (nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 143 reg. (CE) n. 2454/93)*, per il contingente descritto nella domanda stessa. Mi impegno a restituire a codesto Ministero la licenza entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di scadenza.

Data, ...

Firma ....

(*) solo per gli operatori non tradizionali

03A09939

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Esterina Bogatti, intesa ad ottenere il rispristino del cognome nella forma originaria di «Bogatec», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-464/2003 di data 6 agosto 2003, limitatamente agli effetti prodotto nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/4178 in data 11 febbraio 1935 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Bogatti».

Per l'effetto, il cognome della sig. Esterina Bogatti, nata il 12 dicembre 1929 a Trieste, ivi residente in località S. Croce n. 320 è ripristinato nella forma originaria di «Bogatec».

03A09691

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501203/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.